



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 30/07/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 12/02/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 6/12/2018 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 30/09/2019.

Ha quindi chiesto, come da reclamo "al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto" il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 6.040,07 di cui: € 5.526,69 a titolo di "commissioni mediazione"; € 513,38 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria"; la restituzione della commissione per l'anticipata estinzione pari ad € 314,91; la refusione delle spese per l'assistenza "difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che Codesto Spettabile Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa", oltre al rimborso del contributo alla procedura per € 20,00; la corresponsione degli interessi legali dal giorno del reclamo.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in data 30/09/2019 ha svolto considerazioni sulla decisione Lexitor della CGUE e sulla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF; ha eccepito la natura *upfront* delle commissioni applicate al finanziamento. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

Il prestito è stato estinto dopo 9 rate sulle 120 complessive, sulla base del seguente conteggio estintivo in atti. La parte ricorrente ha altresì prodotto copia della quietanza finale coerente con il sopra illustrato conteggio estintivo. E' stata versata agli atti copia integrale del contratto stipulato in data 6/12/2018. Il contratto prevede un TAN del 6,80%.

Gli oneri contrattuali applicate alla ricorrente contengono alcune voci che hanno natura *up front* ("spese di istruttoria"; "commissioni di intermediazione"). In relazione alla restituzione delle commissioni *up front*, il Collegio ritiene che la sentenza Lexitor, resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C 383/198), abbia debitamente chiarito il significato della norma da applicare nella specie, vale a dire l'art. 125-sexies TUB, e l'abbia fatto con considerazioni perfettamente intelleggibili, legate all'origine e agli obiettivi della disposizione di cui l'articolo in questione è attuazione.

Pertanto questo Collegio ritiene di doversi adeguare agli orientamenti prevalenti sul punto nel sistema ABF, che sono sviluppati in conformità alla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con cui il Collegio ha recepito le indicazioni provenienti dalla suddetta pronuncia della Corte di Lussemburgo. Il Collegio di Coordinamento ritiene che nella restituzione della parte *up front* delle commissioni: -"il criterio preferibile (...) sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale".

Il Collegio di Torino ritiene a sua volta di accogliere tale indicazione, e quindi regola la restituzione degli oneri il secondo il suddetto criterio.

Sulla doglianza diversa, relativa all'applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito, si rileva che nel conteggio estintivo contratto risulta un addebito per € 314,91 pari all'1% del capitale residuo come riportato nel medesimo conteggio; l'intermediario non ha svolto specifiche considerazioni nelle controdeduzioni; nella risposta al reclamo ha invece accolto la richiesta della parte ricorrente, provvedendo ad inviare assegno circolare per tale somma in questione, con copia del titolo versato in atti. Benché la ricorrente non abbia dato riscontro in merito, considerata la natura impegnativa delle dichiarazioni dell'intermediario, la pretesa della ricorrente deve ritenersi soddisfatta sotto questo profilo.

Pertanto, sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, al netto dei rimborsi già effettuati, risulta che parte ricorrente ha titolo ad ottenere la somma risultante dalla tabella seguente:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,80%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	92,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	86,93%

  

rate pagate	9	rate residue	111	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				555,00	Upfront	86,93%	482,46		482,46
Commissioni di intermediazione				5.974,80	Upfront	86,93%	5.193,89		5.193,89
				<b>Totale</b>					<b>5.676,35</b>

Campi da valorizzare



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'importo come sopra calcolato (€ 5.676,35) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente che ha quantificato la pretesa con il criterio *pro rata temporis*.

La parte ricorrente ha chiesto la corresponsione degli interessi legali e delle spese di assistenza difensiva. Mentre quest'ultima pretesa non può essere accolta, data la natura seriale del contenzioso, alla somma sopra indicata si aggiungono gli interessi legali dal reclamo al saldo.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.676,35, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA